



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEGLI ILL.MI SIGG.RI MAGISTRATI:

Dott.ssa Gabriella Ratti

PRESIDENTE RELATORE

Dott.ssa Silvia Orlando

CONSIGLIERE

Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta nel **R.G. / 2024** promossa da:

Parte_1 , c.f. *C.F._1* residente in , Corso
n. scala , rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato
presso il suo Studio in Torino, c.so Re Umberto, n. ;

parte appellante

contro

Controparte_1 , c.f. *C.F._2* , residente in (), via n. ,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti e ed elettivamente domiciliata presso
il loro Studio in , via n. ;

parte appellata

e nei confronti di

Controparte_2 c.f. *C.F._3* residente in (), via | n.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante

«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, *rejectis adversis, in via istruttoria: ammettersi le prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli dedotti in fatto nelle memorie istruttorie depositate ex art. 183, comma VI, nel primo grado del giudizio, con i testi ivi indicati;* nel merito, *in via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda formulata dall'attrice in primo grado siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto di appello;* nel merito, *in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di ritenuta sussistenza di una donazione indiretta e della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., accertare e dichiarare che la somma oggetto di donazione indiretta a favore dell'appellante da parte dell'altro convenuto in primo grado signor [REDACTED] Controparte_2 è di euro 90.000,00 per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, procedere alla corrispondente riduzione della quota di piena proprietà dell'immobile per cui è causa oggetto della donazione indiretta, con ogni altro consequenziale provvedimento di legge.*

Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.»

Per parte appellata

«Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza respinta, in via istruttoria, richiamata ogni istanza istruttoria avanzata nel precedente grado di giudizio, da intendersi in tale sede interamente richiamata e trascritta, da esperirsi per il solo caso in cui la vertenza non fosse ritenuta già matura per la decisione, nel merito, confermarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 1/2024 in ogni sua parte, per i motivi esposti nella presente comparsa e, in ogni caso, con vittoria delle spese del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori ex lege.»

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Sig.ra [REDACTED] Controparte_1, creditrice nei confronti del Sig. [REDACTED] Controparte_2 della somma di € 46.354,47, in virtù del mancato pagamento di un assegno bancario, agiva in via monitoria avanti al Tribunale di Torino e otteneva decreto ingiuntivo con cui veniva ordinato al Sig. CP_2 il pagamento della predetta somma.

1.1 Divenuto esecutivo il decreto per mancata opposizione, dalla disamina dei dati forniti dall'Anagrafe Tributaria a seguito di apposita istanza ex art. 492-bis c.p.c presentata dalla Sig.ra

CP_1 emergeva che in data 16/1/2017 il Sig. CP_2 in qualità di promissario acquirente, aveva stipulato con il Sig. Parte_2 un contratto preliminare di compravendita per sé o per persone o enti da nominare, avente ad oggetto l'immobile sito in , corso n.

, scala , per il prezzo di complessivi euro 160.000, riservandosi di effettuare la c.d. *electio amici* sino alla stipula del contratto definitivo.

Nel preliminare si dava atto: - che l'immobile promesso in vendita era stato un tempo di proprietà della Sig.ra Persona_1 , moglie del CP_2 e poi acquistato dal Sig. Pt_2 , in qualità di aggiudicatario nell'esecuzione immobiliare n. /2013 del Tribunale di Torino, promossa nei confronti della stessa Sig.ra Per_1 - che, già prima della sottoscrizione del preliminare, il CP_2 aveva versato al promittente venditore la somma di € 30.000, a titolo di caparra confirmatoria, e che il residuo saldo di € 130.000 sul prezzo di vendita sarebbe stato versato in sette rate trimestrali di € 15.000 ciascuna, in aggiunta a un saldo finale di € 25.000.

1.2 Nei mesi seguenti, in adempimento degli accordi, il CP_2 versava al promittente venditore ulteriori sei rate trimestrali alle scadenze concordate, per complessivi € 90.000 e, in data 10/6/2019 procedeva a stipulare il definitivo, nominando il proprio figlio, Sig. Parte_1 [...] , quale terzo destinato a subentrargli in forza della suddetta facoltà di nomina prevista nel contratto preliminare. Peraltro, nel predetto rogito il Sig. Parte_1 dava atto che il pagamento del prezzo dell'immobile era stato eseguito con «*messa a disposizione della somma di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) da parte del padre signor CP_2 [...]*», mentre i residui euro 40.000 erano stati presi a prestito dallo stesso Parte_1 [...] a seguito della conclusione di apposito contratto di mutuo con la Banca .

2. La Sig.ra CP_1 ritenendo che tale atto dispositivo costituisse una donazione indiretta, lesiva delle proprie ragioni di credito, della quota parte della piena proprietà dell'immobile pari alla parte del prezzo della cessione corrisposta dal Sig. Controparte_2 con atto di citazione del 2/9/2021 conveniva in giudizio i Sigg.ri Controparte_2 e Parte_1 al fine di far dichiarare ex artt. 2901 e ss. c.c. l'inefficacia nei propri confronti del predetto atto di compravendita.

2.1 Si costituivano in giudizio i Sigg.ri CP_2 chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in ragione: a) dell'insussistenza dell'asserita donazione indiretta della somma di € 120.000, in virtù dell'avvenuta stipula, lo stesso giorno della compravendita, di un accordo con il quale Parte_1 si impegnava a restituire al padre la somma da lui anticipata a titolo di pagamento parziale del prezzo, ora, tra l'altro, integralmente rimborsata, come evincibile dalle contabili dei bonifici e dagli assegni prodotti e b) della totale estraneità del debitore all'atto di compravendita immobiliare oggetto della domanda di revocatoria, essendo questo intervenuto tra il Pt_2 e Parte_1

3. Con sentenza n. /2024 il Tribunale di Torino accertava che l'atto di compravendita integrava una donazione indiretta da parte di Controparte_2 in favore del figlio della quota del 75% dell'intera proprietà dell'immobile compravenduto e, per l'effetto, ne dichiarava l'inefficacia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.

In particolare, osservava il Tribunale che: *a*) per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale il pregiudizio alle ragioni creditorie non deve necessariamente identificarsi in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, potendo anche concretizzarsi in un mutamento di carattere qualitativo che renda più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del creditore; *b*) per quanto concerneva, invece, il requisito della *scientia damni* in capo al terzo si poteva ritenere che il rapporto padre - figlio intercorrente fra il Sig. *Controparte_2* e il Sig.

Parte_1 fosse sufficiente a consentire la presunzione circa l'esistenza di tale requisito; *c*) che la scrittura privata prodotta dai convenuti non presentava elementi tali da permettere di identificarne con certezza la data di sottoscrizione e, comunque, dalla lettura del definitivo, non emergeva alcun elemento che facesse riferimento al rapporto sottostante allegato dai convenuti, ravvisandosi unicamente la generica indicazione della messa a disposizione da parte del Sig.

Controparte_2 della somma di euro 120.000; *d*) infine, la documentazione prodotta dai convenuti relativa ai tre bonifici effettuati da *Parte_1* a favore del padre non era di per sé sufficiente a provare l'esistenza del rapporto di finanziamento eccepito e pertanto ad escludere la configurabilità di una donazione indiretta: ciò a maggior ragione se si teneva conto di quanto riportato nel preliminare di compravendita, antecedente alla sottoscrizione della scrittura privata, nel quale, per quanto concerneva le modalità di pagamento, veniva previsto che il saldo successivo alla caparra avrebbe dovuto essere corrisposto con le seguenti modalità: - Euro 105.000,00 in sette rate trimestrali di euro 15.000,00 ciascuna, a decorrere dal 31.03.2017; - saldo di Euro 25.000,00 versato contestualmente alla stipula del definitivo.

4. Avverso tale sentenza propone appello il Sig. *Parte_1* a mezzo di quattro motivi. Si è costituita unicamente la Sig.ra *CP_1* e pertanto il Sig. *Controparte_2* è stato dichiarato contumace con ordinanza del 1° luglio 2024.

5. Con il primo motivo di appello, l'impugnante censura la sentenza di primo grado per omessa e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, in ragione dell'errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice nel ritenere sussistente una donazione indiretta a favore di *Parte_1*.

Osserva l'appellante: - che nessuna valenza poteva assumere il richiamo alle modalità di pagamento del prezzo contenute nel contratto preliminare, le quali, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, supportano, invece, la fondatezza delle deduzioni e delle domande dell'appellante, il quale, trovandosi in difficoltà nel reperire la liquidità necessaria per i pagamenti originariamente pattuiti, fu costretto a chiedere un finanziamento al padre (poi regolarmente restituito); - che, se corrisponde a verità che la scrittura privata prodotta non recava data certa, è però altrettanto vero che risulta documentato che la somma oggetto del c.d. "rapporto di finanziamento" fu restituita al padre dall'odierno appellante; - che del tutto erronea risulta essere l'affermazione del Giudice di prime cure relativa al mancato riferimento alla scrittura privata nell'atto notarile di compravendita, atteso che gli accordi contenuti in tale scrittura nulla avevano a che vedere con le pattuizioni concordate tra le parti relative al citato trasferimento immobiliare e, quindi, non avrebbero potuto trovare ingresso nel predetto atto; -

che, infine, l'immotivato rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti ha precluso una più completa ed esauriente ricostruzione della vicenda.

5.1 Replica sul punto parte appellata che la documentazione prodotta da controparte non è idonea a provare: *i*) né l'esistenza dell'asserito mutuo, posto che la scrittura privata prodotta è costituita da uno scritto ricognitivo, cui, tra l'altro, non è attribuibile data certa; *ii*) né l'avvenuta restituzione della somma da parte dell'appellante, in quanto le contabili dei pagamenti eseguiti dal Sig. *Parte_1* non documentano affatto l'avvenuta restituzione dell'importo mutuato, ma più semplicemente prefigurano trasferimenti di denaro posti in essere con l'obiettivo di conferire credibilità alle proprie allegazioni difensive, ciò che risulta di palmare evidenza, se si considera che: - tutti e tre i pagamenti sono stati eseguiti allorché entrambi i convenuti avevano ricevuto i rispettivi atti di citazione; - l'intero importo dell'asserito mutuo parrebbe rimborsato in appena una settimana, non già in un'unica soluzione, bensì con tre distinti bonifici di € 30.000 ciascuno, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, e con la dazione finale di due assegni di € 15.000: tale modalità disvelerebbe che, nella realtà, l'esecuzione di tutti i pagamenti è stata eseguita con la medesima provvista (€ 30.000), che i Sig.ri *CP_2* hanno utilizzato per compiere tutte le operazioni nell'arco di una settimana, versando e prelevando più volte lo stesso denaro, in modo da simulare l'avvenuto rimborso dei 120.000 euro, così come si desumerebbe altresì dal fatto che entrambi si sono limitati a produrre le contabili dei pagamenti, ma non hanno fornito gli estratti conto dai quali potesse evincersi la provenienza e la permanenza delle suddette somme sui rispettivi conti; - che, a distanza di poche settimane dall'apparente rimborso della suddetta cifra di € 120.000, il Sig. *Controparte_2* non aveva disponibilità economiche per pagare l'odierna appellata, come risultante dalle proprie dichiarazioni contenute nelle note scritte del 24/2/2022, depositate a seguito del rinvio concesso dal Giudice di prime cure per consentire al Sig. *CP_2* di saldare quanto dovuto.

6. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole poi dell'erronea ritenuta sussistenza da parte del primo Giudice dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. nella fattispecie per cui è causa.

Osserva, in primo luogo, che non sussisterebbe il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, e cioè un atto dispositivo suscettibile di ledere le aspettative creditorie, atteso che nel caso concreto il Sig. *Controparte_2* in qualità di promissario acquirente di un preliminare per persona da nominare, non si è affatto liberato di alcun immobile per "convertirlo in denaro", ma si è limitato a far fuoriuscire dal proprio patrimonio una somma di denaro, regolarmente restituitagli, per consentire l'acquisto di un immobile da parte del figlio.

In secondo luogo, non sussisterebbe nemmeno il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, e cioè la *scientia damni* in capo al debitore (*Controparte_2* e la *participatio fraudis* del terzo (*Parte_1*).

Sotto il primo profilo, infatti, se il Sig. *Controparte_2* avesse realmente inteso sottrarsi alle ragioni creditorie della Sig.ra *CP_1* mai avrebbe accettato di stipulare un preliminare d'acquisto a proprio nome dopo la notifica degli atti prodromici alla procedura espropriativa da

parte della creditrice e ben avrebbe potuto far pervenire al figlio le somme necessarie per l'acquisto immobiliare senza formalità alcuna, con il loro semplice accredito sul conto corrente e, soprattutto, senza richiedere che tale circostanza fosse evidenziata nell'atto di compravendita: tali comportamenti, più che provare, al contrario, porterebbero ad escludere la sussistenza della *scientia fraudis* in capo all'asserito disponente.

Sotto il secondo profilo, osserva l'appellante, innanzitutto, come non possa ritenersi dimostrata la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato al creditore sulla base della mera esistenza di un rapporto di stretta parentela tra questi (figlio) e il debitore (padre). Inoltre, dai certificati anagrafici prodotti risulta che, dopo la rottura del rapporto con la Sig.ra *Per_I* il Sig. *CP_2* interruppe la convivenza con la moglie e con i figli, trasferendosi, sin dal 1995, in altra abitazione: pertanto, l'affermazione del Giudice di primo grado circa la presunta conoscenza dell'appellante del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del padre in virtù del solo «*rapporto di familiarità*», appare del tutto arbitraria e priva di alcun riscontro probatorio, neppure indiziario.

6.1 Eccepisce parte appellata, con riferimento alla sussistenza di un atto dispositivo, che, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, sarebbe consentito agire in revocatoria anche se l'immobile, oggetto di compravendita in favore di soggetti estranei al rapporto debitorio, non è mai entrato a far parte della sfera patrimoniale del debitore, atteso che, ai fini della sussistenza del requisito in parola, non rileva che il bene oggetto di revocatoria sia entrato o meno a far parte del patrimonio del disponente, ma rileva unicamente la valutazione sulla maggiore incertezza o difficoltà che il creditore deve affrontare in conseguenza dell'atto dispositivo del proprio debitore.

Con riferimento all'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., replica parte appellata che l'operazione in esame, trattandosi di una donazione indiretta, rappresenta un atto a titolo gratuito, per il quale è sufficiente, ai fini della sua revocabilità, la dimostrazione della *scientia damni* in capo al debitore (evincibile nel caso di specie dal fatto che l'insorgenza del debito era anteriore all'*electio amici* in favore del figlio), e non anche della *participatio fraudis* in capo al terzo; e, comunque, che, anche a volerla qualificare come atto a titolo oneroso, risulterebbe evidente la dolosa partecipazione del Sig. *Parte_I* all'intento distrattivo, in ragione della stessa provenienza dell'immobile.

7. Con il terzo motivo di appello, proposto per l'ipotesi in cui si ritenga sussistente nel caso concreto una donazione indiretta, l'impugnante si duole dell'errata determinazione dell'importo asseritamente oggetto di liberalità per omessa e incompleta valutazione delle risultanze documentali.

Ritiene l'appellante che l'effettivo valore di tale donazione non potrà che essere determinato nella sola misura in cui concretamente abbia realizzato una diminuzione del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c.; pertanto, avrebbe errato il primo Giudice nell'individuare tale importo nella somma di euro 120.000, per come indicata nell'atto notarile, contestualmente omettendo l'esame dell'inciso, contenuto nel medesimo atto, con cui parte acquirente

espressamente dichiarava che «*parte di tale somma, e precisamente euro 30.000,00, sono stati bonificati dal conto dell'associazione Proedit Promozione Creazione Divulgazione in quanto prestati a favore del signor [REDACTED] Controparte_2 che ne è socio*».

Alla luce di tali risultanze – sostiene l'appellante – la diminuzione patrimoniale del Sig. [REDACTED] CP_2 [...] non potrà che essere rideterminata in euro 90.000, pari alla reale somma da lui messa a disposizione, con la conseguenza per cui andrebbe altresì rideterminata la quota di proprietà, del cui trasferimento l'impugnata sentenza ha dichiarato l'inefficacia.

7.1 Replica sul punto parte appellata che le modalità attraverso cui il Sig. [REDACTED] Controparte_2 si è procurato la somma di denaro che ha poi utilizzato per la donazione indiretta in favore del figlio sono prive di qualsivoglia rilevanza per la decisione, posto che, ai fini dell'azione revocatoria, il patrimonio rispetto al quale deve essere apprezzata la variazione, quantitativa o qualitativa, è unicamente quello del debitore nel momento in cui è stato effettuato l'atto dispositivo.

8. Effettua, infine, parte appellata due ulteriori considerazioni.

8.1 Con la prima, evidenzia come l'esenzione dall'imposta sulle donazioni di cui all'art. 1, comma 4-bis del D.Lgs n. 346/1990, dichiarata da parte acquirente nell'atto di compravendita, integri in realtà una confessione stragiudiziale circa l'effettiva qualificazione dell'operazione quale donazione indiretta.

Più precisamente, sottolinea parte appellata che all'art. 5 n. 1) del contratto definitivo di compravendita è indicato che, con riferimento all'importo di € 120.000,00 corrisposto dal Sig.

[REDACTED] Controparte_2 per l'acquisto dell'immobile, parte acquirente ha chiesto l'esenzione dall'imposta sulla donazione in forza di quanto previsto dall'art. 1 comma 4-bis del D.Lgs n. 346/1990. Con tale dichiarazione, pertanto, il Sig. [REDACTED] Parte_1 avrebbe esplicitamente dichiarato di non dover corrispondere l'imposta prevista dall'art. 1 del T.U. sulle successioni e donazioni proprio sul dichiarato presupposto che tale atto ebbe a costituire una liberalità collegata ad un atto concernente il trasferimento di diritti immobiliari già soggetto ad imposta di registro.

Inoltre, essa sarebbe altrettanto pacificamente riferibile, con riguardo al suo contenuto confessorio, anche al Sig. [REDACTED] Controparte_2 quest'ultimo, infatti, ha sottoscritto l'atto di compravendita nella veste di donante di quella stessa somma che il donatario ha poi chiesto che fosse esentata dall'imposta in forza del predetto art. 1, c.4-bis del precitato T.U., talché non poteva evidentemente non sapere che il trasferimento a beneficio del figlio aveva realizzato una donazione.

8.2 Con la seconda, invece, rammenta come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione ad altro soggetto, la compravendita costituisca mero strumento formale per il trasferimento del bene e integri quindi donazione indiretta del bene stesso, e non del denaro; il tutto con la precisazione per cui, anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, l'oggetto della liberalità

andrà individuato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.

9. Infine, con il quarto e ultimo motivo di gravame, l'appellante precisa che l'integrale e/o parziale accoglimento del gravame dovrà altresì comportare la riforma del capo dell'impugnata sentenza che lo ha condannato al rimborso, a favore di controparte, delle spese del primo grado.

10. Terminata la fase introduttiva, all'esito dell'udienza di comparizione, svolta per trattazione scritta *ex art. 127 ter c.p.c.*, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso *ex art. 352 c.p.c.* e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.

11. Ritiene questa Corte che l'appello sia del tutto infondato.

12. Con riferimento al primo motivo deve affermarsi come la complessiva operazione in esame rappresenti certamente una donazione indiretta in favore di *Parte_1*

12.1 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333) ha avuto modo di affermare che «*la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un preliminare di compravendita di un immobile in veste di promissario acquirente, paghi il relativo prezzo e sostituisca a sé, nella stipulazione del definitivo con il promittente venditore, il destinatario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso*». Con la medesima pronuncia si è altresì precisato che «*non ha quindi pregio l'assunto secondo cui la donazione indiretta dovrebbe comunque intervenire tra donante e donatario, perché il fine specifico ben può essere realizzato con un collegamento tra più negozi [...]*», così come era avvenuto nel caso all'attenzione della Suprema Corte, nel quale i ricorrenti avevano stipulato il preliminare e pagato il prezzo, procurando in tal modo ai destinatari della liberalità il diritto, ottenuto tramite la contrattazione con il promittente venditore, di rendersi intestatari del bene.

E così, in tema di collazione, si è affermato (Cass., 19 marzo 1980, n. 1851, in *Riv. Not.*, 1980, 4, II, 933 ss.) che «*qualora il de cuius abbia stipulato in vita un preliminare di compravendita di un bene immobile sostituendo a sé il proprio figlio nel contratto definitivo e fornendogli il denaro per il pagamento del prezzo dell'immobile, deve ravvisarsi, stante l'intimo collegamento tra il preliminare ed il contratto definitivo, un atto di disposizione dell'immobile da parte del genitore a favore del figlio che realizza gli estremi di una donazione indiretta dell'immobile stesso, con la conseguenza che il beneficiario deve restituire ai fini della collazione ereditaria l'immobile e non il denaro fornitogli per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo.*» Sulla medesima scia si è posta anche Cass., 15 dicembre 1984, n. 6581 (in *Riv. Not.*, 1985, 3, II, 724 ss.), ribadendo che «*gli atti di liberalità, diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., che sogliono inquadrarsi nella categoria delle donazioni indirette sono atti o negozi che, pur non avendo natura e forma di donazione, determinano, tuttavia, nei loro effetti mediati liberalità, sicché*

l'oggetto mediato della donazione indiretta è una valenza economica corrispondente all'impoverimento che ha determinato nel patrimonio del donante. La identificazione dell'oggetto della donazione indiretta postula pertanto la individuazione dell'effettivo bene economico trasferito dal patrimonio del donante. A tale fine non è sufficiente considerare l'aspetto formale del trasferimento, poiché il negozio che realizza l'intento pratico della liberalità ha funzione meramente strumentale. Tenuto conto di ciò, poiché nel rapporto promissorio l'oggetto economico del futuro contratto definitivo costituisce una posizione giuridica attiva acquisita al patrimonio del promissario, non può non riconoscersi che l'atto di disposizione di quest'ultimo del proprio diritto potestativo alla conclusione del contratto di vendita a favore del donatario, unitamente alla corresponsione del denaro per il pagamento del prezzo, segna il passaggio della disponibilità giuridica del bene dal donante al donatario. Il fatto poi, che l'ordinamento giuridico consenta che questo effetto possa conseguirsi attraverso una pluralità di mezzi idonei ad integrare la fattispecie legale, potendo l'attuazione della liberalità realizzarsi sia con il trasferimento del bene dopo la stipulazione del contratto definitivo, oppure abbreviando i termini formali del doppio trasferimento mediante la concentrazione dell'attività negoziale, costituisce soltanto un aspetto del fenomeno dell'equipollenza di fattispecie legali diverse che vengono, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, utilizzate per raggiungere una stessa finalità.»

In sostanza, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini della ravisabilità di una donazione indiretta, occorre guardare alla causa concreta dell'operazione, indipendentemente dallo schema negoziale utilizzato, cosicché la conclusione di un preliminare di compravendita per persona da nominare, seguito dalla stipula del definitivo, in cui il promissario acquirente, effettuando la c.d. *electio amici*, sostituisca a sé altri, pagando il prezzo del bene compravenduto, integra un'ipotesi di intestazione a nome altrui, che, in presenza dell'*animus donandi* in capo al disponente, è qualificabile come liberalità indiretta in favore del terzo nominato.

12.2 La peculiarità della fattispecie concreta, tuttavia, è rappresentata da un ulteriore elemento, e cioè dalla scrittura privata sottoscritta dallo stipulante e dal terzo nominato contestualmente alla compravendita, con la quale quest'ultimo si è dichiarato tenuto alla restituzione in favore del padre della somma di 120.000 € da questi mutuatagli ai fini dell'acquisto dell'immobile, cosicché, nella prospettazione dell'appellante, siffatta dichiarazione escluderebbe qualsivoglia intento liberale in capo al disponente, in quanto comprovante l'esistenza di un rapporto di mutuo con il figlio.

12.2.1 Ebbene, con riferimento a tali asserzioni, ritiene il Collegio di dover precisare, innanzitutto, come tale scrittura vada qualificata quale cognizione di debito titolata e non quale contratto di mutuo, posto che al punto 2) di tale documento ben può leggersi che «*il signor*

Parte_1 *si riconosce debitore nei confronti del padre [...] della somma [...] da quest'ultimo mutuatagli [...]*»: a mezzo di tale affermazione il debitore ha dunque riconosciuto l'esistenza dell'obbligazione restitutoria scaturente da un precedente accordo intervenuto fra le parti, cosicché a tale scrittura deve attribuirsi natura meramente cognitiva di un precedente obbligo, e non costitutiva del medesimo.

12.2.2 Ciò premesso, ritiene altresì il Collegio che tale riconoscimento di debito non possa avere alcun valore probatorio circa l'esistenza del rapporto fondamentale dedotto.

12.2.3 In primo luogo, poiché deve ritenersi che tale riconoscione sia simulata in via assoluta. All'uopo pare opportuno ricordare, da un lato, che «*la promessa di pagamento e la riconoscione di debito, in quanto atti giuridici unilaterali aventi contenuto patrimoniale rivolti ad un soggetto determinato, caratterizzati dall'astrazione processuale della causa debendi, hanno effetto negoziale quando sono indirizzati alla persona del creditore e sono pertanto soggetti a verifica della loro natura simulata ai sensi dell'art. 1414, comma 3, c.c.*» (Cass. civ., sez. III, 22 maggio 1997, n. 4564); dall'altro, che, in virtù del combinato disposto degli artt. 1417, 2722 e 2729 c.c., la prova dell'avvenuta simulazione può essere fornita dai terzi anche a mezzo della prova presuntiva (conf. Cass. civ., 16 aprile 1988, n. 2998).

Ebbene, parte appellata nelle proprie difese ha ben evidenziato gli indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la natura simulata di tale atto ricognitivo.

12.2.3.1 Innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, le contabili dei pagamenti da questo eseguiti in favore del padre non documentano affatto l'avvenuta restituzione dell'importo mutuato, ma paiono essere, piuttosto, trasferimenti finti di denaro posti in essere con l'obiettivo di simulare siffatta restituzione e di conferire così credibilità alle affermazioni contenute nella scrittura privata apparentemente ricognitiva del debito.

E, infatti, numerose sono le anomalie riscontrabili, atteso che: *i*) tutti e tre i pagamenti sono stati eseguiti allorché entrambi i convenuti avevano ricevuto i rispettivi atti di citazione in primo grado; *ii*) l'intero importo oggetto dell'asserito mutuo è stato rimborsato in poco più di una settimana (dal 23/12/2021 al 31/12/2021), non già in un'unica soluzione, bensì con tre distinti bonifici di € 30.000 ciascuno, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, e con la dazione finale di due assegni di € 15.000: tale modalità disvela che, molto probabilmente, l'esecuzione di tutti i pagamenti è stata eseguita con la medesima provvista (€ 30.000) che i *CP_2* hanno utilizzato per compiere tutte le operazioni nell'arco di una settimana, versando e prelevando più volte lo stesso denaro, in modo da simulare l'avvenuto rimborso dei 120.000 euro, così come si desumerebbe, peraltro, dal fatto che entrambi si sono limitati a produrre le contabili dei pagamenti, ma non anche gli estratti conto dai quali potesse evincersi la provenienza e la permanenza delle suddette somme sui rispettivi conti; *iii*) che, a distanza di poche settimane dall'asserito rimborso della suddetta cifra, *Controparte_2* non aveva disponibilità economiche per pagare parte appellata, come risultante dalle proprie dichiarazioni contenute nelle note scritte del 24/2/2022, depositate a seguito del rinvio concesso dal primo Giudice per consentire al *CP_2* di saldare quanto dovuto.

12.2.3.2 Inoltre, ulteriori elementi circa la natura simulata della riconoscione di debito emergono anche dalle dichiarazioni fiscali effettuate da *Parte_1* nell'atto (definitivo) di compravendita. All'art. 5, n. 1) di tale atto è indicato, infatti, che con riferimento all'importo di € 120.000,00 corrisposto dal padre per l'acquisto dell'immobile, parte acquirente chiede l'esenzione dall'imposta sulla donazione ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis del D.Lgs n. 346/1990.

A mezzo di dichiarazione, tuttavia, è stata implicitamente riconosciuta da **Parte_1** la natura liberale dell'elargizione effettuata dal padre, atteso che, se quella somma fosse stata effettivamente corrisposta a titolo di mutuo, nessuna dichiarazione in tal senso sarebbe stata necessaria da parte del **CP_2** il quale, invece, ha ritenuto opportuno effettuare tale enunciazione, al fine di evitare la doppia imposizione (imposta di registro e imposta di donazione) su un atto liberale in suo favore.

Certamente, non ignora questa Corte come, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata, a tale dichiarazione non possa riconoscersi valore di prova legale ai sensi dell'art. 2735 c.c., non essendo essa stata resa alla controparte; ciò nonostante, essa ben può costituire prova liberamente valutabile dal giudice, che, unitamente agli elementi indiziari già illustrati, certamente converge nel senso di confermare la natura simulata dell'atto in esame.

12.2.4 Infine, poiché la scrittura *de qua* risulta priva di data certa, non essendo stata registrata, né essendo rinvenibile alcuno degli elementi fattuali di cui all'art. 2704 c.c. idonei ad escluderne la formazione in un momento posteriore al 10 giugno 2019, risulta impossibile per il giudice escludere che, invece, essa possa essere stata formata in un momento successivo all'atto di citazione di primo grado, proprio al fine di simulare la natura onerosa dell'intera operazione, che in realtà ha avuto, sin dall'origine, causa liberale.

12.3 Ebbene, alla luce di tale compendio probatorio, caratterizzato da indizi gravi, precisi e concordanti circa la natura simulata del riconoscimento di debito e del successivo asserito rimborso della somma mutuata, ritiene questo Collegio che l'operazione negoziale in esame, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, integri una donazione indiretta in favore di **Parte_1**.

E, invero, come già ritenuto da questa Corte (App. Torino, 14 gennaio 2025, n. 28), «nell'*ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene e per il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario ed integra, quindi, una donazione indiretta [...]*

Lo spirito di liberalità (animus donandi), che come scopo tipico della donazione (diretta o indiretta) connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario, va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (nullo iure cogente), ossia senza esservi tenuti neppure in adempimento di una obbligazione naturale (ex multis, Cass., 21/05/2012, n. 8018)».

12.4 Peraltro, proprio con riguardo all'accertamento dell'*animus donandi* nelle donazioni indirette si è altresì ribadito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/02/2018, n. 4682) che in tal caso «[...] la liberalità si realizza [...] mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario», sicché «l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame [...] di tutte le circostanze di fatto del singolo caso» (Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/02/2018, n. 4682, cit.). L'accertamento dell'*animus donandi* del

disponente potrà quindi essere effettuato con ogni mezzo, non ponendo la legge alcuna limitazione al riguardo e, anzi, consentendo in siffatta ipotesi che l'onere probatorio in capo al creditore possa essere assolto mediante il ricorso alle presunzioni.

12.4.1 Orbene, l'*animus donandi*, che, come visto, necessariamente connota anche le liberalità indirette, risulta evincibile nella fattispecie concreta da numerosi elementi, quali: *i*) la predetta dichiarazione ex art. 1, comma 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990 resa da *Parte_1* nell'atto definitivo di compravendita, a cui ha partecipato anche *Controparte_2* senza che essa, peraltro, sia stata oggetto di contestazione da parte di quest'ultimo, nemmeno in sede processuale; *ii*) il rapporto padre-figlio intercorrente tra le parti dell'operazione; *iii*) la circostanza che l'immobile compravenduto fosse la casa della famiglia *CP_2* nella quale *Parte_1* [...] ha continuato a risiedere con la madre, pur a seguito del trasferimento del padre in altra abitazione, a seguito della rottura dei rapporti con quest'ultima e, infine, *iv*) la natura simulata del riconoscimento di debito effettuato al fine di conferire artificiosamente carattere oneroso all'operazione; circostanze queste che tutte concorrono nel senso di confermare la sussistenza dell'*animus donandi* in capo al disponente.

12.5 In virtù delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello deve dunque ritenersi infondato.

13. Parimenti, anche il secondo motivo non può essere accolto.

13.1 Con tale dogliananza parte appellante solleva il delicato problema, al di là della sussistenza o meno di una donazione indiretta, dell'assenza, nella fattispecie concreta, dell'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, e cioè di un atto di disposizione del debitore avente ad oggetto l'immobile compravenduto, atteso che *Controparte_2*, in quanto promissario acquirente di un preliminare per persona da nominare, effettivamente, non è mai stato titolare di tale immobile, ma si è limitato a far fuoriuscire dal proprio patrimonio la somma di denaro con cui è stato pagato il prezzo d'acquisto. Apparentemente, mancherebbe dunque lo stesso oggetto della domanda di revocatoria, e cioè un atto dispositivo avente ad oggetto l'immobile *de quo*, il quale non è mai transitato, nemmeno per un istante logico, nel patrimonio dello stipulante, essendo stato ceduto nel contratto definitivo dal promittente (*Parte_2*) al terzo nominato (*Parte_1*).

13.2 Ciononostante, ritiene questa Corte che il contratto di compravendita intervenuto tra il *Pt_2* e *Parte_1* sia suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; e ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, nonché a quella di legittimità in materia.

13.2.1 Sulla specifica questione risulta, infatti, rinvenibile un unico precedente edito, rappresentato da App. Torino, 24 gennaio 1974 (in *Giur. it.*, 1975, I, 2, c. 179 ss.), così massimato «*Qualora un compromesso di compravendita immobiliare per sé o per persona da nominare sia stato eseguito almeno parzialmente, mediante pagamento di parte del prezzo pattuito, un creditore può impugnare con azione revocatoria, perché compiuto in frode alle sue ragioni, l'atto con cui l'acquirente suo debitore designa al venditore un terzo come persona*

nominata per l'acquisto e il conseguente trasferimento di proprietà dell'immobile dal venditore al terzo».

Invero, anche nel caso a quel tempo postosi all'attenzione della Corte era stato concluso un preliminare per persona da nominare di compravendita immobiliare, a seguito del quale il promissario acquirente, al fine di sottrarsi al pagamento di quanto pattuito con la moglie negli accordi di separazione, al momento della stipula del definitivo aveva effettuato l'*electio amici* in favore di un terzo compiacente e così la moglie aveva agito in revocatoria al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di tale atto.

13.2.2 La vicenda era poi approdata in Cassazione, la quale con la sentenza n. 1979 del 1966 (Cass., 21 luglio 1966, n. 1979, reperibile in *CP_3*), riprendendo la distinzione dottrinale tra rinuncia ad una facoltà e rinuncia ad un diritto già potenzialmente acquisito, ebbe modo di affermare che *«Tra i presupposti che condizionano l'esperimento dell'azione revocatoria vi è quello relativo alla natura ed al contenuto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia, nel senso che sono soggetti all'azione revocatoria soltanto quegli atti i quali importano una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. Tale requisito è configurabile in riferimento non solo agli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma altresì a quelli che possono comprometterne eventualmente la consistenza in futuro, come gli atti di rinunzia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali.*

Tuttavia, per gli atti abdicativi è necessaria una distinzione, occorrendo accettare se essi si ricollegano ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita al patrimonio del rinunziante o se, invece, si concretino nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale del debitore. Nel primo caso (rinunzia all'eredità, rinunzia alla prescrizione) l'azione revocatoria è senza dubbio ammissibile, mentre nel secondo caso (rinunzia ad un compromesso d'acquisto) il comportamento del debitore non consente l'esercizio dell'azione pauliana, perché il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata della omessa rinunzia, ma è collegato all'ulteriore adempimento dell'obbligo, da parte del compratore, di corrispondere il relativo prezzo. Ond'è che, di fronte ad una situazione giuridica ancora in fieri, il mancato acquisto del bene non può mai assumere il valore e la portata di un atto dispositivo, ma può giustificare tutt'al più il tempestivo esercizio dell'azione surrogatoria.»

13.2.3 Tuttavia, con la successiva sentenza n. 1673 del 1972 (Cass., 29 maggio 1972, n. 1673, inedita), pronunciata nella medesima vicenda a seguito di un ulteriore ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la Suprema Corte ebbe modo di fornire, per così dire, un'interpretazione autentica del proprio precedente, precisando come il principio di diritto sancito nella sentenza del 1966 dovesse essere inteso nel senso dell'improponibilità dell'*actio pauliana* solo in riferimento a compromessi di acquisto dei quali non vi fosse stata neppure una parziale esecuzione, mentre, invece, doveva ritenersi pienamente revocabile la

rinunzia ad un compromesso d'acquisto in cui vi fosse già stata una totale o parziale attuazione, a mezzo del pagamento di parte o dell'intero prezzo pattuito.

13.2.4 La Corte d'Appello di Torino nel recepire tali principi in sede di rinvio si trovò a risolvere l'ulteriore problema, non affrontato dalla Cassazione, della revocabilità, oltre che della dichiarazione di nomina, anche dell'atto definitivo di compravendita intervenuto tra il promittente e il terzo nominato.

La questione, tuttavia, venne agevolmente superata, osservandosi che «*logico è quindi che alla dichiarazione di inefficacia nei confronti*» della creditrice «*della rinunzia*» dello stipulante «*a valersi in proprio del compromesso d'acquisto, segua logicamente anche quella del successivo e definitivo contratto di vendita*», atteso che quest'ultimo «*altro non è stato se non l'atto finale di complesso negoziale volto al trasferimento dell'immobile*» dal promittente alienante al promissario acquirente «*o ad altra persona da lui designata, ed estrinsecatosi in una serie di atti tra di loro logicamente e teologicamente connessi: il compromesso [...], la designazione*» del terzo «*come persona nominata per l'acquisto, ed il contratto finale, che costituisce solo l'atto terminale di questo complesso negoziale*».

13.3 In sostanza, secondo la giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, in presenza di un preliminare di compravendita per persona da nominare, in cui il promissario acquirente abbia pagato in tutto o in parte il prezzo del bene compravenduto e si sia avvalso della facoltà di nomina in sede di stipula del definitivo, l'atto dispositivo oggetto di revocatoria non è rappresentato dalla dazione della somma di denaro o, in via immediata, dal contratto di vendita tra il promittente e il terzo, bensì dalla dichiarazione di nomina del terzo e, solo in seconda battuta, dal contratto definitivo, in quanto negozio collegato. In altri termini, l'interprete non deve guardare alle somme che sono fuoruscite dal patrimonio del debitore o a ciò (l'immobile) che è "entrato" nel patrimonio del terzo, come avviene in materia di collazione, ma all'*electio amici*, attraverso cui il debitore (stipulante) ha rinunciato al diritto, già presente nel suo patrimonio, di stipulare il contratto definitivo (cfr. anche Cass., 15 dicembre 1984, n.6581, cit.) e così di far entrare nella sua sfera giuridica un bene suscettibile di essere più facilmente aggredito dai creditori.

La lesione all'interesse dei creditori va quindi rinvenuta in ciò, e cioè nella rinuncia, per mezzo della dichiarazione di nomina, alla stipulazione del contratto definitivo; l'ottica in cui porsi è dunque quella della revoca di atti abdicativi, rinunciativi.

13.3.1 Tutto ciò – aggiunge la Cassazione – a patto che il preliminare sia già stato totalmente o parzialmente eseguito.

Per meglio comprendere tali affermazioni occorre richiamare la distinzione, di matrice dottrinale, tra c.d. rinunce ad un diritto già potenzialmente acquisito al patrimonio del debitore (si pensi, ad es., alla rinuncia all'eredità o alla rinuncia alla prescrizione) e c.d. rinunce ad una facoltà (es. rinunzia ad un compromesso d'acquisto): nel primo caso, come visto, la giurisprudenza (Cass., 21 luglio 1966, n. 1979, cit.; conf. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10879) ritiene pacificamente esperibile l'azione revocatoria, mentre nel secondo caso il comportamento del

debitore non consente l'esercizio dell'*actio pauliana*, perché il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata della omessa rinunzia, ma è collegato al compimento di un ulteriore e futuro atto da parte di quest'ultimo.

Nella successiva Cass., 29 maggio 1972, n. 1673, come visto, si è però precisato che anche la rinuncia a una mera facoltà, quale la rinunzia ad un compromesso d'acquisto, può essere oggetto di revocatoria, qualora esso abbia avuto totale o parziale esecuzione, come nell'ipotesi in cui il promissario acquirente abbia già pagato in tutto o in parte il prezzo convenuto. In quest'ultimo caso l'avvenuta esecuzione farebbe sì di non trovarsi più al cospetto di una mera facoltà, ma di un vero e proprio diritto acquisito nel patrimonio del debitore, la cui rinunzia sarebbe passibile di revocatoria, così come il successivo contratto definitivo, quale negozio collegato (in tal senso App. Torino, 24 gennaio 1974, cit.)

13.4 Ciò detto, a differenza della vicenda esaminata nelle predette pronunce, nella fattispecie concreta si aggiunge, però, un ulteriore elemento, rappresentato dal riconoscimento di debito effettuato da *Parte_1* nei confronti del padre, volto, nell'intento dei partecipanti all'operazione, ad ammantare di onerosità la causa dell'intero complesso negoziale.

Tuttavia, come visto, tale riconoscione deve ritenersi simulata in via assoluta, cosicché, la fattispecie concreta, "depurata" di tale atto unilaterale, combacia perfettamente con quella esaminata dai precedenti richiamati; pertanto, la rinunzia – a mezzo della dichiarazione di nomina – alla stipula del definitivo, accompagnata dal pagamento parziale del prezzo da parte del promissario acquirente, non può che integrare, come illustrato (Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333, cit.; Cass., 19 marzo 1980, n. 1851, cit.; Cass., 15 dicembre 1984, n. 6581 cit.), un atto a titolo gratuito e, in particolare, una donazione indiretta.

13.5 Tale qualificazione rileva, in particolare, ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, atteso che, in presenza, come nel caso di specie, di un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, è sufficiente ai sensi dell'art. 2901 c.c. la dimostrazione dell'*eventus damni* e della *scientia fraudis* in capo al solo debitore al momento dell'atto dispositivo, e cioè al momento dell'*electio amici* (la cui dichiarazione di inefficacia comporta necessariamente – come detto – anche quella del contratto definitivo di compravendita tra il promittente e il terzo).

Tali requisiti, ad avviso del Collegio, sono pienamente rinvenibili nella fattispecie concreta.

13.5.1 Con riferimento al primo elemento (*eventus damni*), risulta evidente come la rinunzia ad un diritto già potenzialmente acquisito al patrimonio del debitore, in assenza di corrispettivo, integri *ex se* un *vulnus* alle ragioni dei creditori.

Si è infatti precisato (cfr. Cass., 4 luglio 2006, n. 15265; conf. Cass. civ., sez. I, 06 agosto 2004, n. 15257; Cass. civ., sez. III, 15/06/1995, n. 6777) che «*Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto pregiudizio consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe alla*

dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.» Nel caso concreto, tuttavia, tale dimostrazione non è stata fornita dal debitore e, pertanto, in presenza di un'accertata diminuzione patrimoniale, deve ritenersi che l'atto abdicativo abbia comportato un sicuro pregiudizio alle ragioni dei creditori.

13.5.2 Parimenti, deve ritenersi altresì sussistente il secondo elemento previsto dall'art. 2901 c.c., e cioè la *scientia damni*. Come affermato in plurime occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 30 giugno 2015, n. 13343; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966; Cass., 7 luglio 2007, n. 15310), in presenza di un atto a titolo gratuito, ai fini della ravvisabilità di siffatto elemento soggettivo «[...] è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo» (Cass., 30 giugno 2015, n. 13343 cit.).

Ebbene, nel caso di specie risultano rinvenibili indizi chiari, precisi e concordanti in tal senso, rappresentati, essenzialmente, dalla conoscenza del credito da parte del debitore, dal complesso meccanismo architettato dai **CP_2** al fine simulare il prestito e la relativa restituzione delle somme mutuate, nonché lo stretto rapporto di familiarità intercorrente tra il disponente e il destinatario dell'atto lesivo.

Sul punto, deve ritenersi priva di pregio l'argomentazione di parte appellante secondo cui, se il Sig. **Controparte_2** avesse realmente inteso sottrarsi alle ragioni creditorie della Sig.ra **CP_1** mai avrebbe accettato di stipulare un preliminare d'acquisto a proprio nome dopo la notifica degli atti prodromici alla procedura espropriativa da parte della creditrice e ben avrebbe potuto far pervenire al figlio le somme necessarie per l'acquisto immobiliare senza formalità alcuna, con il loro semplice accredito sul conto corrente e, soprattutto, senza richiedere che tale circostanza fosse evidenziata nell'atto di compravendita, cosicché tali comportamenti, più che provare, al contrario, porterebbero ad escludere la sussistenza della *scientia fraudis* in capo all'asserito disponente.

Tali circostanze sono irrilevanti, atteso che la tipologia di operazione attraverso cui nel caso concreto si è estrinsecato l'atto dispositivo, nulla prova circa l'insussistenza di tale stato soggettivo, il quale ben può sussistere anche se il congegno negoziale concretamente utilizzato dal disponente risulti caratterizzato da una maggiore complessità rispetto a quelli ordinariamente impiegati per compiere siffatte liberalità.

13.6 Anche sotto tale profilo, pertanto, la domanda di revocatoria risulta fondata, con la conseguenza per cui, in virtù delle ragioni illustrate, dovrà essere dichiarata l'inefficacia ex art.

2901 c.c. della dichiarazione di nomina, e, per l'effetto, dell'atto definitivo di compravendita intercorso tra **Parte_2** e **Parte_1**.

14. Anche il terzo motivo di gravame proposto dall'appellante deve ritenersi inconferente e infondato.

Invero, ai fini della ravvisabilità di un atto dispositivo suscettibile di essere revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., a nulla rileva la provenienza del bene fuoriuscito dal patrimonio del disponente: è sufficiente che esso sia di titolarità del debitore al momento dell'atto dispositivo, indipendentemente dalla sua origine, cosicché le deduzioni di parte appellante circa la revocabilità *pro quota* dell'atto sono del tutto infondate.

14.1 Sul punto, questa Corte tiene però a sottolineare come la domanda di revocatoria spiegata dalla creditrice in primo grado avesse ad oggetto unicamente la quota del 75% della proprietà dell'immobile, in quanto, secondo le prospettazioni attoree, non avendo il **CP_2** pagato l'intero prezzo di acquisto convenuto, ma solo 120.000 euro sui 160.000 pattuiti, avrebbe formato oggetto di donazione indiretta solo la quota del 75%, corrispondente alla porzione di prezzo effettivamente corrisposta.

Tuttavia, il giudice di prime cure, specificamente pronunciandosi sulle due domande proposte da parte attrice, ha accertato e dichiarato che l'atto di compravendita del 10/6/2019 rappresentava donazione indiretta della quota di 75/100 dell'intera proprietà dell'immobile e ha altresì dichiarato l'inefficacia, senza specificazioni di sorta, del medesimo atto.

Ebbene, sotto tale profilo la sentenza di primo grado non è stata oggetto di censura da parte di alcuna delle parti in causa, con la conseguenza per cui, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., questa Corte non può più valutare tali statuzioni, sulle quali, dunque, deve ritenersi ormai formato il giudicato.

Sul punto, si precisa altresì come la Corte non ignori che col motivo in esame parte appellata ha chiesto la rideterminazione della quota di proprietà oggetto dell'atto di trasferimento dichiarato inefficace dalla sentenza impugnata; ciò, tuttavia, è avvenuto sulla scorta di una differente *causa petendi*, giacché l'appellante ha sollevato la questione (irrilevante) della provenienza delle somme presenti nel patrimonio del **CP_2** e non invece la diversa questione attinente alla corretta individuazione dell'importo oggetto di donazione indiretta.

15. Il quarto motivo, relativo alle spese del primo grado, alla luce delle predette considerazioni, deve ritenersi infondato, avendo il Tribunale correttamente accertato e dichiarato la natura liberale dell'operazione e la sua conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c.

16. Infine, le istanze istruttorie, riproposte da entrambe le parti nel presente giudizio, non possono trovare accoglimento, in quanto irrilevanti, ben potendo desumersi dal solo compendio probatorio in atti la fondatezza delle domande proposte da parte appellata e, per converso, l'infondatezza delle deduzioni svolte dall'appellante.

17. L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata, seppur sulla scorta di una differente motivazione.

18. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi), scaglione da euro 26.001 a euro 52.000, valore medio, e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.

18.1 Nonostante nell'intestazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica di parte appellata sia rinvenibile la dicitura per cui l'atto è stato «*redatto con collegamenti ipertestuali ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014*», si ritiene tuttavia di escludere l'aumento di compenso previsto da siffatta norma, in quanto tali atti, risultano in realtà privi di tali collegamenti o, comunque, se presenti, non sono funzionanti.

19. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando sulla causa d'appello iscritta al RG /2024, proposta da *Parte_1*, contro *Controparte_1*, avverso la sentenza n. /2024 del Tribunale di Torino, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:

- a) Rigetta l'appello e conferma integralmente la decisione impugnata;
- b) Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva ed euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%;
- c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.

Così deciso in Torino, il 9 gennaio 2026.

La Presidente est.

Dott.ssa Gabriella Ratti

Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio